
**PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE**



PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 2022-2024.

1. Premessa

Il Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2022-2024, di seguito Piano, è adottato secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni.

Il Piano è adottato in coerenza con il Piano della *performance* 2022-2024 approvato nell'ambito del PIAO, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Nell'ambito del Piano, la Regione cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, individuando le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. La programmazione delle assunzioni attraverso il Piano è, altresì, condizione per poter adottare le determinazioni relative al reclutamento di personale, tenuto conto del disposto degli artt. 6, comma 6 e 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Come detto il Piano individua le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione. In proposito si evidenzia, con riferimento alle risorse finanziarie connesse alle facoltà assunzionali, che sino al 31 dicembre 2019, il criterio utilizzato dal legislatore per la quantificazione della capacità assunzionale si è basato unicamente sul criterio del *turn over*, limitando la capacità assunzionale ad una determinata percentuale delle cessazioni intervenute, in modo da garantire la riduzione della spesa del personale (con *turn over* inferiore al 100%) ovvero il mancato incremento di questa (con *turn over* al 100%).

Dal 2020, invece, il calcolo della capacità assunzionale per le regioni a statuto ordinario segue una diversa regola, introdotta dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 e attuata con decreto del 3 settembre 2019, basata sul criterio della “sostenibilità finanziaria”.

Quest'ultimo, tuttavia, continua a prevedere la precedente regola del *turn over* per i casi in cui sia necessario ridurre la spesa del personale ovvero non sia possibile incrementare la spesa del personale utilizzando i maggiori spazi finanziari offerti dalla nuova normativa che, quindi, concorre con quella sul *turn over* disciplinata dall'art. 3, commi 5 (e 5-*sexies*), del d.l. n. 90/2014.

Con **l.r. 27 febbraio 2020, n. 1** è stata adottata una disciplina attuativa di quella statale prevista dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 e dal richiamato decreto 3 settembre 2019, basata sulla unitarietà dell'ente Regione e sulla conseguente necessità di adottare un criterio per ripartire le capacità assunzionali tra Giunta e Consiglio regionale, al fine di assicurare il rispetto del nuovo limite di finanza pubblica che, come il precedente del cd. *turn over*, è riferito alle Regioni e non a determinate articolazioni di queste.

In proposito, l'**art. 22** della richiamata legge regionale ha previsto che “*al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (...) la Regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione del 3 settembre 2019*” (**comma 108**, l.r. cit.).

Il successivo **comma 109** stabilisce, inoltre, che “*la Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione di cui al comma 108.*”

Siffatta scelta organizzativa risulta conforme alle statuizioni della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 171/2021, nell'ambito del giudizio di legittimità relativo a una legge della Regione Veneto del tutto analoga alla menzionata l.r. 1/2020, ha affermato che la nuova normativa sul calcolo

delle capacità assunzionali, recata dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 e connesso decreto attuativo, deve essere applicata unitariamente all'ente Regione, senza distinzioni tra Giunta e Consiglio regionale, in virtù del principio di unicità del bilancio e in assenza di indicazioni normative di segno diverso. La menzionata norma, infatti, si riferisce alle "regioni" a statuto ordinario e non a singole articolazioni delle stesse.

1.1 Quadro normativo di riferimento

- Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*";
- legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del D. L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*";
- legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*";
- legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 "*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*" e, in particolare, l'articolo 22, commi 108 e 109;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*";
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", in particolare:
 - gli art. 6 e 6-ter in materia di pianificazione dei fabbisogni di personale e adozione del relativo piano triennale;
 - l'art. 33 che impone alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, di attivare le procedure di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", in particolare, relativamente alla disciplina in materia di spesa di personale, l'art. 1:
 - comma 557, che prevede l'obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale, anche attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, al fine del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
 - comma 557-bis, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del d.l. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
 - comma 557-ter, relativo al divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, per la mancata riduzione della spesa del personale di cui al punto precedente;
 - comma 557-quater, che dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*", in particolare, art. 3, comma 101;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*" e, in

particolare, l'art. 9, comma 3-bis, il quale prevede il divieto per l'Ente di procedere ad assunzioni di personale in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti o in caso di diniego non motivato di certificazione, fino al permanere dell'inadempimento;

- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;

- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*;

- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'art. 3, comma 5: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. (...)”*;

- decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”* e, in particolare, l'art. 9, comma 1-quinquies, il quale dispone, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto;

- decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

- legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- decreto ministeriale 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*;

- legge 19 giugno 2019, n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;

- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 13, comma 5 ter, che nel modificare l'articolo 3, comma 5 sexies, del d.l. 90/2014, ha disposto che per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn over*;
- decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare, gli artt. 1 e 18;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 7, comma 6, relativo all'obbligo di assunzione, anche in soprannumero, delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
- direttiva 24 giugno 2019 “*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. protocollo DPF/0011786/P-417.1.7.4 del 22 febbraio 2011 in materia di “*Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2012-2013. Autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011*”, che fissa i principi generali in materia di pianificazione triennale del fabbisogno;
- circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*”;
- DM del 8 maggio 2018 “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*”;
- CCNL del 22 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali;
- deliberazione di Giunta regionale del 20 giugno 2019, n. 398 “*Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2019-2021. Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018*”;
- deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 567 “*Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2019-2021. Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 176 e 177 della legge n. 145/2018*”;
- deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1010 “*Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2019-2021. Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020*”;

- deliberazione di Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 1010 “Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2020-2022. Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2019-2021”;
- deliberazione di Giunta regionale del 17 settembre 2021, n. 586 “Piano della performance 2021-2023 della Giunta della Regione Lazio”;
- deliberazione di Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 480 “Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001, degli artt. 42 e 48 del D. lgs. 198/2006 e dell’art. 21 della legge 183/2010”;
- deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 1023 “Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2020-2022”;
- parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio del 27/12/2021, prot. n. 1081096 del 28/12/2021, che certifica il rispetto del costo delle spese del personale di cui all’art. 1, comma 557 quater, della l. 292/2006 per l’annualità 2020;
- nota prot. n. 410330 del 27/4/2022 della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, con la quale si comunicano le entrate correnti 2018/2020 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), del DM 3 settembre 2019.

2. Dotazione organica e consistenza del personale al 31 dicembre 2021. Ricognizione personale in soprannumero e in eccedenza. Adempimenti contabili propedeutici alle assunzioni.

i. Dotazione organica

L’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni pianificati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Si riporta, nella Tabella 1, la dotazione organica complessiva della Giunta regionale di cui all’Allegato C del Regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dall’art. 6, comma 1, del Regolamento regionale 31 marzo 2022, n. 3.

Tabella 1

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE					TOTALE
DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE					265
PERSONALE DI COMPARTO					TOTALE
CATEGORIE	A	B	C	D	5.493
	47	944	2.243	2.259	

L’aumento dei posti nella dotazione organica del personale di comparto della Giunta regionale di n. 323 unità di personale di categoria C e di n. 667 unità di personale di categoria D, disposto con il citato Regolamento regionale nonché precedentemente con il Regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 29, è riservato al personale assunto e da assumere in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018, che autorizza tale aumento e che destina tale personale ai Centri per l’impiego ai fini del loro potenziamento, come da tabella che segue:

Tabella 1.1

**DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
(ART. 1, C. 258, L.30/12/2018)**

CATEGORIE	A	B	C	D	TOTALE
	=	=	323	667	990

ii. Consistenza del personale in servizio al 31/12/2021

Nella Tabella 2 è indicata la consistenza del personale in servizio al 31/12/2021, individuato in base ai dati trasmessi dall'Area Istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro, in raffronto con gli analoghi dati registrati al 31/12/2020 e al 31/12/2019, come riportati nelle precedenti programmazioni dei fabbisogni, con l'indicazione delle attuali vacanze in dotazione organica.

Tabella 2

Consistenza personale in servizio al 31/12/2021							
Qualifica	Dotazione organica	Unità di personale in servizio effettivo 2021	Personale out*	Unità di personale in servizio 2021	Vacanze	Unità di personale in servizio 31/12/2020	Unità di personale in servizio 31/12/2019
Dirigenti	265	148	6	154		154	152
Totale	265	148	6	154	111	154	152
D	1.887	1.398	75	1.473	414		
C	1.980	1.663	76	1.739	241		
B	944	716	32	748	196		
A	47	41	1	42	5		
Totale	4.858	3.818	184	4.002	856	3.860	4.101
Totale complessivo	5.123	3.966	190	4.156	967	4.014	4.253

* OUT= Personale in comando, distacco, assegnazione temporanea, in aspettativa per altri incarichi, sospesi dal servizio.

Si precisa che nel novero delle 4.156 unità di personale in servizio al 31/12/2021 sono ricomprese 291 unità di personale reclutate nel 2021 e destinate al rafforzamento dei centri per l'impiego, che non vanno quindi computate né ai fini dei limiti di spesa del personale né delle capacità assunzionali.

iii. Ricognizione del personale in soprannumero e in eccedenza

L'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in soprannumero e del personale in eccedenza da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria. La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato *extra* dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale e, in particolare, quest'ultima può rilevarsi dall'impossibilità dell'Amministrazione di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale.

Si dà atto, per quanto concerne le situazioni di soprannumero, dell'assenza di personale a tempo indeterminato *extra* dotazione organica alla data del 31 dicembre 2021, come illustrato nella tabella 2 con riferimento alle vacanze rispetto alla dotazione organica.

Si dà atto, altresì, per quanto esplicitato nel paragrafo 3 in merito alla spesa per il personale, che non sono presenti situazioni di eccedenza rispetto alla condizione finanziaria ed ai vincoli imposti dalla

normativa vigente in materia di spesa di personale e che risultano rispettati i parametri inerenti alla spesa per il personale stabiliti dalla normativa vigente.

iv. Adempimenti contabili propedeutici alle assunzioni

Con riferimento agli adempimenti richiesti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.l. 185/2008, come comunicato dalla Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, a fronte delle pervenute istanze dei creditori di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'Amministrazione regionale ha sempre garantito, conformemente alle modalità e alla tempistica di cui alla normativa sopra richiamata, il rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti ovvero il diniego motivato di certificazione non determinando, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni ivi previste concernenti, in particolare, il divieto di procedere ad assunzioni di personale in caso di inadempimento.

Riguardo agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, si dà atto che la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024*", è stata approvata entro i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modificazioni.

3. Spesa per il personale e facoltà assunzionali della Giunta regionale.

L'art. 33 del d.l. n. 34/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha introdotto nuovi criteri di calcolo delle capacità assunzionali per Regioni ed enti locali, basati sul principio della "sostenibilità finanziaria".

Specificamente l'**art. 33, comma 1**, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, rubricato "*Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria*" stabilisce che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma (...) le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al Servizio sanitario nazionale e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione (...), previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione*

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

L’attuazione della richiamata disposizione è avvenuta, per le Regioni a statuto ordinario, con **DM 3 settembre 2019**, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni*” (in G.U. n. 258 del 4 novembre 2019), il cui art. 1 prevede l’applicazione dal 1° gennaio 2020 delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 1, del richiamato d.l. n. 34/2019.

Il successivo **articolo 2** indica gli elementi costitutivi da utilizzare per il calcolo della capacità assunzionale e, prima ancora, per la verifica della sussistenza, anno per anno, di spazi finanziari utilizzabili per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La disposizione in esame si basa su tre elementi, espressione di altrettante grandezze finanziarie: spesa del personale; entrate correnti libere e FCDE, prevedendo in particolare che “*ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:*

a) **spesa del personale**: *impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;*

b) **entrate correnti**: *media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell’accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all’ultima annualità considerata.”.*

I successivi **artt. 3 e 4** prevedono una differenziazione delle Regioni in cinque fasce demografiche, cui è attribuito un valore soglia percentuale:

- a) Regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;
- b) Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;
- c) Regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;
- d) Regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento (Lazio);
- e) Regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.

L’**art. 4, comma 2**, del DM 3 settembre 2019 prevede che “*le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino a una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all’art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5”.*

Il successivo **art. 5** introduce le “*percentuali massime di incremento in fase di prima applicazione*”, stabilendo che “*in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all’art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall’art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.*

Viene infine previsto dall’**art. 6** che “*la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557-quater della l. 27 dicembre 2006, n. 296. I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni”.*

Il delineato quadro normativo è stato specificato, in via amministrativa, da “**indicazioni operative**” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 18 dicembre 2019, con cui

sono state fornite indicazioni tecnico – contabili sulle voci di rendiconto da considerare per il calcolo del rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti libere (al netto del FCDE) per individuare il “valore soglia” di ciascuna Regione da raffrontare con il valore soglia attribuito, per fasce demografiche, dall’art. 4, comma 1, del DM 3 settembre 2019.

La normativa in esame ha dunque introdotto, per il quinquennio 2020 – 2024, delle rilevanti innovazioni nel calcolo delle capacità assunzionali per le Regioni a statuto ordinario, senza tuttavia abbandonare il criterio del *turn over*, espressamente richiamato per le Regioni che, collocandosi al di sopra del “valore soglia” previsto dal DM 3 settembre 2019 (8,5% per il Lazio), hanno l’obbligo di ridurre la spesa del personale (almeno) sino al 31 dicembre 2024, salvo poi applicare un *turn over* “rafforzato” al 30% per il successivo quinquennio 2025 – 2030 se, nel 2025, dette Regioni non dovessero avere raggiunto il “valore soglia” mediante un *turn over* meno restrittivo.

Le Regioni che, invece, si collocano al di sotto del richiamato valore soglia “*possono incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione*” (art. 4, comma 2, DM 3 settembre 2019 cit.).

In assenza del requisito del “rispetto pluriennale” dell’equilibrio di bilancio, le Regioni “non possono” incrementare la spesa del personale per assunzioni a tempo indeterminato, dovendo quindi applicarsi la regola, non abrogata, del *turn over* al 100% prevista dal combinato disposto dei commi 5 e 5-*sexies* dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014, richiamati nelle premesse del DM 3 settembre 2019.

In applicazione della sopra illustrata normativa, di seguito si dà evidenza del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla stessa sia con riferimento ai nuovi criteri introdotti dal d.l 34/2019 sia con riferimento ai criteri ancora vigenti di cui alla l. 296/2006 e al d.l. 90/2014.

• **Con riferimento al d.l. 34/2019 e al DM 3 settembre 2019:**

1) l’ammontare della spesa del personale calcolata nel rispetto dell’art. 2, comma 1, lettera a), del DM 3 settembre 2019 come risultante dal rendiconto esercizio finanziario 2020 approvato:

Piano dei conti	importo	
1.01	euro	298.705.861,89
1.03.02.12.001	euro	0
1.03.02.12.002	euro	0
1.03.02.12.003	euro	354.495,10
1.03.02.12.004	euro	23.600,00
1.03.02.12.999	euro	67.575,00
	Totale:	299.151.531,99

2) la media 2018-2020 delle entrate correnti, calcolata nel rispetto dell’art. 2, comma 1, lettera b), del DM 3 settembre 2019 e delle indicazioni operative approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 18 dicembre 2019, come comunicata dalla Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio nota prot. n. 410330/2022, è pari a **4.136.157.658,25**;

3) incrementi della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato:

- ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.l. 34/2019 nonché del DM 3 settembre 2019, la Regione Lazio, che alla data del 31.12.2020 risulta avere un numero di abitanti pari a 5.730.399, si colloca all’interno del “valore soglia”, come definito dalla norma, pari a **8,5%**;
- per la Regione Lazio il rapporto tra spesa del personale 2020 e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, come sopra definita, è pari al **7,23** e quindi risulta inferiore al “valore soglia” del 8,5%;

- la Regione, fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ai sensi del DM 3 settembre 2019, può incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato registrata nel 2018, pari a **251.744.597,44** euro, entro i seguenti limiti:

anno	spesa	Incremento % vs. 2018	incremento a valore vs. 2018
2018	251.744.597,44		
2020	276.919.057,18	10%	25.174.459,74
2021	289.506.287,06	15%	37.761.689,62
2022	297.058.624,98	18%	45.314.027,54
2023	302.093.516,93	20%	50.348.919,49
2024	314.680.746,80	25%	62.936.149,36

- **Con riferimento alla l. 296/2006 e al d.l. 90/2014,**

come evidenziato dal prospetto sottostante allegato al rendiconto 2020 approvato, è rispettato il limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557 quater, della l. 296/2006:

descrizione	Media 2011/2013	2020
(+) Spese macroaggregato 101	235.197.076,00	298.705.861,89
(+) Spese macroaggregato 103	1.888.667,00	445.670,10
Totale parziale	237.085.743,00	299.151.531,99
(+) Irap macroaggregato 102	14.984.667,00	18.735.609,06
(+) Spese macroaggregato 109	7.192.333,00	8.707.056,48
Totale spese di personale (A)	259.262.743,00	326.594.197,53
(-) Eliminazione residui passivi 2020		25.023.919,64
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.01	-	48.727.275,28
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.02	-	3.289.202,01
(-) Spese escluse: Uff Spec Ricostr Sisma 2016 1.01 E 1.02	-	1.338.885,38
(-) Spese escluse: rimborsi personale comandato		1.975.553,88
(-) Spese escluse: componenti non soggette (compensi legali, incentivi, soggetti aggregatori)	-	975.066,62
(-) Spese escluse: aumenti contr e cat protette 1.01 e 1.02	34.759.084,00	31.257.854,29
Totale spese di personale escluse (B)	34.759.084,00	112.587.757,10
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B=C	224.503.659,00	214.006.440,43
LIMITE (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		224.503.659,00
Verifica		SI

Regione Lazio ha rispettato i vincoli posti dall'art. 1, comma 557 e segg., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 avendo conseguito una spesa netta nell'anno 2020 di € **214.006.440,43** rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 di € **224.503.659,00**.

A seguito dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021 si provvederà ad effettuare una verifica circa il rispetto del predetto vincolo per l'esercizio 2021.

I budget del nuovo piano assunzioni per il triennio 2022/2024 sono rispettosi del limite di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, legge 27 dicembre 2006 n. 296 come illustrato nei prospetti sottostanti:

descrizione	Media 2011/2013	2022	2023	2024
(+) Spese macroaggregato 101	235.197.076,00	334.843.305,11	334.812.821,71	334.812.821,71
(+) Spese macroaggregato 103	1.888.667,00	2.264.742,29	2.275.742,29	2.275.742,29
Totale parziale	237.085.743,00	337.108.047,40	337.088.564,00	337.088.564,00
(+) Irap macroaggregato 102	14.984.667,00	18.275.555,70	18.560.941,32	18.560.941,32
(+) Spese macroaggregato 109	7.192.333,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
Totale spese di personale (A)	259.262.743,00	365.683.603,09	365.949.505,32	365.949.505,32
(-) Eliminazione residui passivi 2020				
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.01	-	89.964.087,45	89.964.087,45	89.964.087,45
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.02	-	6.032.000,06	6.032.000,06	6.032.000,06
(-) Spese escluse: Uff Spec Ricostr Sisma 2016 1.01 E 1.02	-	2.906.273,23	2.906.273,23	2.906.273,23
(-) Spese escluse: rimborsi personale comandato		400.000,00	400.000,00	400.000,00
(-) Spese escluse: componenti non soggette (compensi legali, incentivi, soggetti aggregatori)	-	2.730.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
(-) Spese escluse: aumenti contr e cat protette 1.01 e 1.02	34.759.084,00	40.077.728,37	40.077.728,37	40.077.728,37
Totale spese di personale escluse (B)	34.759.084,00	142.110.089,11	142.035.089,11	142.035.089,11
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B=C	224.503.659,00	223.573.513,98	223.914.416,21	223.914.416,21
LIMITE (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		224.503.659,00	224.503.659,00	224.503.659,00
Verifica		SI	SI	SI

La programmazione triennale 2022/2024 della Regione Lazio risulta rispettosa anche dei limiti imposti dall'applicazione dei criteri dettati dal d.l. 34/2019 come è dato rilevare dal prospetto che segue:

	2022	2023	2024
Spese macroaggregato1.01	334.843.305,11	334.812.821,71	334.812.821,71
Spese macroaggregato1.03.02.12	43.000,00	54.000,00	54.000,00
Totale	334.886.305,11	334.866.821,71	334.866.821,71
nuovi CPI	45.322.821,71	45.322.821,71	45.322.821,71
Totale al netto nuovi CPI	289.563.483,40	289.544.000,00	289.544.000,00
limite D.L. 34/2019	297.058.624,98	302.093.516,93	314.680.746,80
distanza dal limite	7.495.141,58	12.549.516,93	25.136.746,80

Pur tuttavia, nonostante la possibilità di incremento della spesa per il personale a tempo indeterminato come sopra illustrata, la Regione in via prudenziale si è conformata, con il presente Piano, ai limiti di spesa di cui all'articolo 1, cc. 557 e ss. della l. 296/2006, applicando, per il calcolo delle facoltà assunzionali, l'articolo 3 del d.l. 90/2014 ovvero il criterio del *turn over*.

Il citato articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge n. 296/2006.

Di seguito si riportano i dati relativi alle cessazioni di personale di categoria A, B, C, e D nonché del personale di qualifica dirigenziale nel periodo 2021-2024, comunicati dall'Area Trattamento di previdenza e quiescenza.

Le sottoindicate cessazioni dal servizio sono quantificate, in via prudenziale, in relazione ai limiti massimi di età previsti per le cessazioni dal servizio dalla vigente normativa in materia previdenziale. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e richiamato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, non sono state incluse nei criteri di calcolo delle economie da utilizzare per le nuove assunzioni le cessazioni dal servizio derivanti dai processi di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 effettuate verso altre amministrazioni pubbliche sottoposte a un regime assunzionale vincolato mentre sono state considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali.

Il calcolo delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio e utilizzabili per le facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa, è stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la sopra indicata circolare, calcolando per ciascuna componente del personale (dirigenti e categorie) la retribuzione fondamentale come disciplinata dai rispettivi CCNL, cui è stato sommato il valore medio del trattamento economico accessorio e gli oneri riflessi. Su tale aspetto si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 12/2015, con la quale il citato dicastero ha precisato che sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni, vanno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio. Circa il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio si fa riferimento al parere del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. N. 179877 del 1° settembre 2020. Come indicato dalla citata circolare della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato.

Tabelle 3

Cessazioni comparto 2021									
Qualifica	Cessazioni 2021	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	28	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	1.298.643,39 €
D1/D7	10	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	463.801,21 €
D3/D6	5	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	255.493,58 €
D1/D6	13	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	602.941,57 €
D3/D5	1	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	51.098,72 €
D1/D5	19	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	881.222,30 €
D4	6	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	278.280,73 €
D3	7	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	324.660,85 €
D2	5	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	231.900,61 €
D1	1	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	46.380,12 €
C6	40	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	1.748.470,67 €
C5	36	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	1.573.623,61 €
C4	3	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	131.135,30 €
C3	7	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	305.982,37 €
C2	9	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	393.405,90 €
C1	0	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	- €
B3/B8	13	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	523.566,41 €
B1/B8	5	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	201.371,70 €
B3/B7	12	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	500.893,03 €
B1/B7	5	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	201.371,70 €
B3/B6	3	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	125.223,26 €
B1/B6	7	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	281.920,37 €
B3/B5	2	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	83.482,17 €
B1/B5	5	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	201.371,70 €
B4	5	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	201.371,70 €
B3	1	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	40.274,34 €
B2	2	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	80.548,68 €
B1	1	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	40.274,34 €
A6	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A5	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A4	1	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	38.764,76 €
A3	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A2	1	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	38.764,76 €
A1	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
Totale	253								€ 11.146.239,82

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Cessazioni comparto 2022

Qualifica	Cessazioni 2022	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	33	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	1.686.257,61 €
D1/D7	10	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	463.801,21 €
D3/D6	4	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	204.394,86 €
D1/D6	8	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	371.040,97 €
D5	11	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	510.181,33 €
D3/D4	1	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	51.098,72 €
D1/D4	4	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	185.520,48 €
D1/D3	9	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	417.421,09 €
D3	1	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	46.380,12 €
D2	3	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	139.140,36 €
D1	0	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	- €
C6	34	22.039,42 €	549,60 €	276,00 €	9.685,62 €	32.550,64 €	11.161,13 €	43.711,77 €	1.486.200,07 €
C5	11	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	480.829,44 €
C4	5	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	218.558,83 €
C3	4	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	174.847,07 €
C2	7	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	305.982,37 €
C1	1	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	43.711,77 €
B3/B8	11	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	459.151,95 €
B3/B7	5	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	208.705,43 €
B1/B7	3	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	120.823,02 €
B3/B6	3	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	125.223,26 €
B1/B6	11	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	443.017,73 €
B5	5	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	201.371,70 €
B4	2	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	80.548,68 €
B3	0	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	- €
B2	2	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	80.548,68 €
B1	2	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	80.548,68 €
A6	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A5	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A4	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A3	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A2	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A1	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
Totale	190								€ 8.585.305,41

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Cessazioni comparto 2023									
Qualifica	Cessazioni 2023	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	11	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	562.085,87 €
D1/D7	3	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	139.140,36 €
D3/D6	1	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	51.098,72 €
D1/D6	5	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	231.900,61 €
D5	1	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	46.380,12 €
D4	3	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	139.140,36 €
D3/D1	4	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	204.394,86 €
D2	2	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	92.760,24 €
D1	1	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	46.380,12 €
C6	12	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	524.541,20 €
C5	5	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	218.558,83 €
C4	4	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	174.847,07 €
C3	2	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	87.423,53 €
C2	6	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	262.270,60 €
C1	0	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	- €
B3/B8	5	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	208.705,43 €
B1/B8	3	19.536,92 €	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	120.823,02 €
B3/B7	1	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	41.741,09 €
B1/B7	2	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	83.482,17 €
B3/B6	0	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	- €
B1/B6	2	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	80.548,68 €
B5	0	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	- €
B4	8	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	322.194,71 €
B3	0	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	- €
B2	3	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	120.823,02 €
B1	1	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	40.274,34 €
A6	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A5	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A4	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A3	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A2	2	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	77.529,52 €
A1	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
Totale	87								€ 3.877.044,47

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Cessazioni comparto 2024									
Qualifica	Cessazioni 2023	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D3/D7	12	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	613.184,58 €
D1/D7	3	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	139.140,36 €
D3/D6	2	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	102.197,43 €
D1/D6	10	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	463.801,21 €
D5	1	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	46.380,12 €
D4	5	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	231.900,61 €
D1/D3	4	27.572,87 €	622,80 €	108,00 €	9.685,62 €	37.989,29 €	13.109,43 €	51.098,72 €	204.394,86 €
D2	9	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	417.421,09 €
D1	0	23.980,06 €	622,80 €	228,00 €	9.685,62 €	34.516,48 €	11.863,64 €	46.380,12 €	- €
C6	12	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	524.541,20 €
C5	10	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	437.117,67 €
C4	3	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	131.135,30 €
C3	6	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	262.270,60 €
C2	5	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	218.558,83 €
C1	1	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	43.711,77 €
B3/B8	3	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	125.223,26 €
B1/B8	0	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	- €
B3/B7	2	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	83.482,17 €
B1/B7	2	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	83.482,17 €
B3/B6	4	€ 20.652,45	€ 471,72	€ 288,00	€ 9.685,62	€ 31.097,79	€ 10.643,30	€ 41.741,09	166.964,34 €
B1/B6	4	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	161.097,36 €
B5	6	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	241.646,03 €
B4	1	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	40.274,34 €
B3	0	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	- €
B2	8	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	322.194,71 €
B1	1	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	40.274,34 €
A6	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A5	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A4	1	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	38.764,76 €
A3	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A2	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
A1	0	€ 18.482,75	€ 388,80	€ 348,00	€ 9.685,62	€ 28.905,17	€ 9.859,59	€ 38.764,76	- €
Totale	115								€ 5.139.159,13

*Come indicato dalla circolare della funzione pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il trattamento economico fondamentale deve tenere conto della categoria economica di ingresso del cessato. Dove non specificato si intende categoria economica di ingresso.

Cessazioni dal servizio del personale con qualifica dirigenziale									
Annualità	Cessazioni effettive	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
2021	11	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.598.336,30
2022	13	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.888.942,90
2023	8	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.162.426,40
2024	9	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.307.729,70
	41								€ 5.957.435,30
Totale	41								€ 5.957.435,30

4. Procedure di reclutamento ordinario di personale appartenente alle categorie B, C e D.

Una volta quantificato l'importo delle risorse utilizzabili per eventuali assunzioni di personale da effettuarsi nel triennio 2022-2024, secondo le modalità di cui al punto precedente, è necessario definire le esigenze di risorse umane dell'amministrazione regionale avuto riguardo ai processi, alle funzioni e alle attività che necessitano di personale.

Tale individuazione deve essere effettuata nel rispetto del contenuto delle linee di indirizzo adottate con il citato DM del 8 maggio 2018.

Il fabbisogno occorrente deve essere determinato sotto un duplice profilo.

Con riferimento alla consistenza numerica delle unità di personale necessarie al corretto svolgimento delle procedure rispetto a quelle impiegate nei processi e nelle attività delle strutture amministrative.

In relazione alle professionalità e alle competenze meglio rispondenti all'esigenza di garantire la corretta, efficace ed efficiente esecuzione dei processi e delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Una volta definite le necessità di risorse umane, la migliore distribuzione delle professionalità e competenze all'interno dell'amministrazione deve essere realizzata, innanzitutto, attraverso una ricollocazione del personale già presente nella struttura, in ragione delle specifiche qualifiche e attitudini possedute, nonché attraverso una riqualificazione professionale delle risorse, tramite attività di formazione.

Il presente Piano, in coerenza con i criteri sopra esposti, nel programmare le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024, conferma e rimodula i reclutamenti previsti nel precedente Piano di cui alla DGR n. 1023/2021, nonché le relative procedure di reclutamento in corso.

4.1 Reclutamento di personale di categoria B.

Nelle precedenti pianificazioni dei fabbisogni, da ultimo il Piano relativo al triennio 2021-2023, è stato pianificato il reclutamento di n. 74 unità di categoria B1, profilo professionale "Esecutore area amministrativa", in considerazione delle richieste di personale di categoria B pervenute dalle direzioni regionali. Tali istanze sono motivate dalla sopravvenuta carenza di personale di categoria B dovuta anche all'introduzione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (art. 14 del d.l. n. 4/2019).

Dei n. 74 posti pianificati nella programmazione precedente, n. 6 posti sono stati coperti garantendo il passaggio a tempo pieno di n. 6 unità di personale di categoria B assunto a tempo indeterminato e parziale, che ne hanno fatto richiesta dopo l'approvazione del Piano dei fabbisogni 2019-2021, come previsto dall'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007. Tale disposizione indica che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto stabilito nella dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta Regionale del Lazio relativo agli anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017 e come già pianificato nella precedente programmazione 2020-2022 che qui si conferma, procederà, nel rispetto della legislazione vigente in tema di assunzioni e procedure di reclutamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a porre in essere le modalità idonee a consentire il passaggio alla categoria B, del personale attualmente inquadrato nella categoria A dei ruoli della Giunta regionale.

Al fine di garantire, quindi, la possibilità di carriera anche al personale attualmente inquadrato nella categoria A, si procederà ad indire una procedura selettiva riservata al personale di ruolo, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria B1.

Il numero di posti disponibili per tale procedura selettiva riservata è pari al 50 per cento di quelli previsti come nuove assunzioni per la categoria B1, in applicazione di quanto previsto dall'art.3, comma 1, del d.l. n. 80/2021 che ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.

Pertanto, dei 68 posti rimasti dopo la trasformazione di 6 part time in full time, n. 34 posti saranno destinati alla progressione verticale del personale di categoria A.

Le restanti n. 34 unità, o il numero maggiore che eventualmente residuerà a seguito della citata procedura selettiva interna, verranno assunte mediante reclutamento esterno attraverso avviamento numerico a selezione.

Pertanto, nel presente Piano si conferma il reclutamento di n. 68 unità di personale di categoria B, prevedendo l'espletamento della procedura selettiva interna nell'annualità 2023 e il reclutamento esterno attraverso avviamento numerico a selezione nell'annualità 2024, come da tabelle che seguono.

ANNO 2023

- N. 34 unità di personale di categoria B, esecutore area amministrativa, da reclutare con procedura selettiva interna per la progressione tra le categorie, riservate al personale attualmente inquadrato nella categoria A

Tabella 4

Costo assunzioni personale di categoria B1, profilo professionale "Esecutore area amministrativa"									
Qualifica	Numero unità di personale di categoria B da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
B1	34	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	€ 1.369.327,53

ANNO 2024

- N. 34 unità di personale di categoria B, esecutore area amministrativa, da reclutare con procedura selettiva esterna attraverso avviamento numerico selettivo

Tabella 4

Costo assunzioni personale di categoria B1, profilo professionale "Esecutore area amministrativa"									
Qualifica	Numero unità di personale di categoria B da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
B1	34	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	€ 1.369.327,53

4.2 Reclutamento di personale delle categorie C e D.

L'analisi del fabbisogno di personale realizzata nei termini precedentemente descritti e in ragione delle esigenze manifestate dalle direzioni regionali, ha evidenziato la necessità di reperire ulteriori professionalità sia di tipo tecnico che amministrativo appartenenti alle categorie giuridiche C e D.

Nelle precedenti pianificazioni dei fabbisogni, da ultimo il Piano 2021-2023, è stato, pertanto, programmato l'avvio di procedure di reclutamento finalizzate a reperire 141 unità di personale di categoria C1, che si confermano e si aggiornano nel presente Piano. Si riportano di seguito le unità di personale di categoria C1, suddivise per profilo professionale, di cui è stato programmato il reclutamento:

- n. 34 unità di personale di categoria C1 con il profilo professionale di "Assistente area amministrativa";
- n. 34 unità di personale di categoria C1 con il profilo professionale di "Assistente area economica e finanziaria";
- n. 53 unità di personale di categoria C1 con il profilo professionale di "Assistente area tecnica";
- n. 20 unità di personale di categoria C1 con il profilo professionale di "Assistente area informatica".

Nelle precedenti pianificazioni dei fabbisogni, da ultimo il Piano 2021-2023, è stato, altresì, programmato l'avvio di procedure di reclutamento finalizzate a reperire 220 unità di personale di categoria D1, che si confermano e si aggiornano nel presente Piano. Si riportano di seguito le unità di personale di categoria D1, suddivise per profilo professionale, di cui è stato programmato il reclutamento:

- n. 10 unità di personale di categoria D1 con il profilo professionale di "Esperto legale Avvocato";
- n. 45 unità di personale di categoria D1 con il profilo professionale di "Esperto area amministrativa";
- n. 45 unità di personale di categoria D1 con il profilo professionale di "Esperto area economica e finanziaria";
- n. 94 unità di personale di categoria D1 con il profilo professionale di "Esperto area tecnica";
- n. 20 unità di personale di categoria D1 con il profilo professionale di "Esperto area informatica";
- n. 6 unità di personale di categoria D1 con il profilo professionale di "Esperto area tecnica - NUE 112".

In relazione ai predetti reclutamenti, le precedenti pianificazioni hanno previsto, oltre alla riserva del 50% dei posti disponibili per l'espletamento di procedure selettive interne per la progressione tra le categorie, riservate al personale attualmente inquadrato nelle categorie B e C, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 3 del d.l. 80/2021, anche l'attivazione di procedure di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, al fine di acquisire rapidamente nuove professionalità per far fronte alle carenze di personale delle direzioni regionali, in conseguenza delle criticità per l'espletamento di procedure concorsuali dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono state dunque avviate e concluse nel corso del 2020/2021, 9 procedure di mobilità, finalizzate a coprire complessivamente n. 176 posti di vario profilo professionale, sia di categoria C che di categoria D, vacanti nell'organico del personale non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio.

A seguito delle predette procedure, sono state assunte n. 120 unità di personale appartenente alle categorie e ai profili professionali messi a selezione, come di seguito dettagliato:

- ✓ Personale di categoria C - 53 unità:
 - 14 assistenti area amministrativa;
 - 11 assistenti area economico/finanziaria;
 - 23 assistenti area tecnica;
 - 5 assistenti area informatica;
- ✓ personale di categoria D – 67 unità:
 - 20 esperti area amministrativa;
 - 17 esperti area economico/finanziaria;
 - 23 esperti area tecnica;
 - 1 esperto area informatica;
 - 6 esperti area tecnica NUE.

Inoltre, a seguito dell'espletamento nel 2021 del concorso pubblico per n. 10 unità di personale di categoria D1 con il profilo professionale di "Esperto legale Avvocato", sono stati selezionati n. 4 esperti legali Avvocati.

i. Reclutamento di personale di categoria C

In esito ai reclutamenti per mobilità sopra descritti, con riferimento al personale di categoria C, su n. 141 unità complessive già programmate e autorizzate, tenuto conto del reclutamento di sole 53 unità per mobilità, le rimanenti 88 unità sono acquisite secondo le modalità dettagliate nelle tabelle 5.

Inoltre, in esito alle richieste pervenute dalla Direzione regionale Ambiente, nota prot. N. 202086 del 28/2/2022, relativa alla necessità di reclutare, tra l'altro, n. 116 unità di categoria C, assistente area vigilanza, profilo guardiaparco e dalla Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, nota prot. N. 272503 del 18 marzo 2022, relativa alla necessità di reclutare, in attuazione del d.lgs. 19/2021, per le esigenze del Servizio fitosanitario regionale, tra l'altro, n. 52 unità di categoria C, assistente area tecnica, profilo agente fitosanitario, con il presente Piano si prevede di reclutare ulteriori 59 unità, con procedure selettive pubbliche, come dettagliato nelle tabelle 5, che si aggiungono alle 88 unità già programmate e autorizzate.

ANNO 2023

- 1) Reclutamento di 70 unità di categoria C mediante procedure selettive interne per la progressione tra le categorie, riservate al personale attualmente inquadrato nella categoria B:
 - 17 unità assistenti area amministrativa;
 - 17 unità assistenti area economico/finanziaria;
 - 26 unità assistenti area tecnica;
 - 10 unità assistenti area informatica;

Tabella 5

Costo assunzione personale di categoria C1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
C1	70	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	€ 3.059.823,68

Gli eventuali posti che rimarranno vacanti in esito all'esperimento delle predette procedure selettive interne saranno coperti mediante corrispondente aumento dei posti riservati ai concorsi pubblici di cui al punto 2).

2) Reclutamento di 77 unità di categoria C mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti:

- 3 unità assistenti area amministrativa;
- 6 unità assistenti area economico/finanziaria;
- 4 unità assistenti area tecnica;
- 5 unità assistenti area informatica;
- 33 unità assistenti area vigilanza guardiaparco;
- 26 unità assistenti area tecnica agente fitosanitario;

Tabella 5

Costo assunzione personale di categoria C1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
C1	77	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	€ 3.365.806,05

Per i profili professionali non individuati nel regolamento regionale n. 1/2002, Allegato M-bis, si procederà a successiva modifica e integrazione del suddetto regolamento prima dell'avvio delle procedure concorsuali destinate al reclutamento del predetto personale.

ii. *Reclutamento di personale di categoria D*

Con riferimento al personale di categoria D, su n. 220 unità complessive già programmate e autorizzate, in esito ai reclutamenti per mobilità sopra descritti, tenuto conto del reclutamento di sole 67 unità per mobilità, le rimanenti 153 unità sono acquisite secondo le modalità dettagliate nelle tabelle 6.

Inoltre, in esito alle richieste pervenute dalla Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, nota prot. N. 272503 del 18 marzo 2022, relativa alla necessità di reclutare, in attuazione del d.lgs. 19/2021, per le esigenze del Servizio fitosanitario regionale, tra l'altro, n. 24 unità di categoria D, esperto area tecnica, profilo ispettore fitosanitario e dall'Avvocatura

regionale, nota prot. N. 244244 del 10/3/2022, relativa alla necessità di riprogrammare un nuovo concorso per categoria D - esperti legali Avvocati, per reclutare n. 8 unità a copertura delle vacanze rimaste scoperte in esito al concorso espletato nel 2021 nonché 2 ulteriori cessazioni frattanto intervenute, con il presente piano si prevede di reclutare ulteriori 4 unità di categoria D, con procedure selettive pubbliche, come dettagliato nelle tabelle 6, che si aggiungono alle 153 unità già programmate e autorizzate.

ANNO 2022

- 1) Assunzione di 5 unità di personale di categoria D, in esito a procedure espletate e concluse nel 2021 e la cui assunzione è slittata per motivi tecnici al 2022. Si tratta del reclutamento di n. 1 unità di personale categoria D esperto area economico/finanziaria, a seguito della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 265/2001, già espletata nel 2020/2021 e n. 4 unità categoria D esperto legale Avvocato, in esito all'espletamento nel 2021 del concorso pubblico per esami per n. 10 posti di categoria D esperto legale Avvocato.

Tabella 6

Costo assunzione personale di categoria D1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D1	5	€ 23.980,06	€ 622,80	€ 228,00	€ 9.685,62	€ 34.516,48	€ 11.863,64	€ 46.380,12	€ 231.900,61

- 2) Reclutamento di 45 unità di categoria D mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti:

- 6 unità esperti area amministrativa;

- 6 unità esperti area economico/finanziaria;

- 10 unità esperti area tecnica;

- 14 unità esperti area tecnica ispettore fitosanitario;

- 9 unità esperti area informatica;

Tabella 6

Costo assunzione personale di categoria D1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D1	45	€ 23.980,06	€ 622,80	€ 228,00	€ 9.685,62	€ 34.516,48	€ 11.863,64	€ 46.380,12	€ 2.087.105,45

Per i profili professionali non individuati nel regolamento regionale n. 1/2002, Allegato M-bis, si procederà a successiva modifica e integrazione del suddetto regolamento prima dell'avvio delle procedure concorsuali destinate al reclutamento del predetto personale.

ANNO 2023

Reclutamento di n. 6 unità di categoria D esperto legale Avvocato mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti;

Tabella 6

Costo assunzione personale di categoria D1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D1	6	€ 23.980,06	€ 622,80	€ 228,00	€ 9.685,62	€ 34.516,48	€ 11.863,64	€ 46.380,12	€ 278.280,73

ANNO 2024

Reclutamento di n. 101 unità di categoria D mediante procedure selettive interne per la progressione tra le categorie, riservate al personale attualmente inquadrato nella categoria C:

- 22 unità esperti area amministrativa;

- 22 unità esperti area economico/finanziaria;

- 47 unità esperti area tecnica;

- 10 unità esperti area informatica;

Tabella 6

Costo assunzione personale di categoria D1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D1	101	€ 23.980,06	€ 622,80	€ 228,00	€ 9.685,62	€ 34.516,48	€ 11.863,64	€ 46.380,12	€ 4.684.392,22

4.3 Reclutamento di personale di categoria C per le esigenze della Direzione regionale Soccorso pubblico e 112 NUE.

Nelle precedenti programmazioni dei fabbisogni, da ultimo il Piano relativo al triennio 2021-2023, è stato pianificato un reclutamento di n. 67 unità di personale di categoria C, profilo professionale di “Assistente Area tecnica - Servizio NUE 112”.

Il reclutamento è avvenuto mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. G09986 del 23 luglio 2019, così da garantire l’assunzione in tempi brevi di personale da formare per lo svolgimento dei compiti di assistente area tecnica - servizio 112 NUE.

A seguito di detto scorrimento sono state assunte n. 39 unità.

In esito all’ulteriore richiesta formulata dalla competente Direzione regionale, a seguito delle diverse rinunce del personale tecnico NUE già assunto con le procedure finora espletate, per le restanti n. 28 unità alle quali si sommano ulteriori 12 unità, per un totale di 40 unità di categoria C1, si procederà al reclutamento nell’annualità 2022 attraverso procedura selettiva esterna e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti.

Si riporta di seguito il costo di n. 40 unità di personale di categoria C, profilo professionale di “Assistente Area tecnica - Servizio NUE 112”.

Tabella 7

Costo assunzione personale di categoria C1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
C1	40	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	€ 1.748.470,67

5. Procedure di reclutamento ordinario di personale di qualifica dirigenziale.

Una volta quantificato l'importo delle risorse utilizzabili per assunzioni di personale da effettuarsi nel triennio 2021-2023 secondo le modalità evidenziate al punto 4, anche le esigenze di personale di qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale sono individuate avuto riguardo ai processi, alle funzioni e alle attività che necessitano di personale, nel rispetto del contenuto delle linee di indirizzo adottate con il citato DM del 8 maggio 2018.

Pertanto, anche il fabbisogno di dirigenti occorrente all'amministrazione regionale è stato determinato sotto un duplice profilo:

- con riferimento alla consistenza numerica delle unità di personale necessarie al corretto svolgimento delle procedure rispetto a quelle impiegate nei processi e nelle attività delle strutture amministrative;
- in relazione alle professionalità e alle competenze meglio rispondenti all'esigenza di garantire la corretta, efficace ed efficiente esecuzione dei processi e delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Una volta definite le necessità di risorse umane, la migliore distribuzione delle professionalità e competenze all'interno dell'amministrazione deve essere realizzata, innanzitutto, attraverso una ricollocazione del personale già presente nella struttura, in ragione delle specifiche qualifiche e attitudini possedute nonché attraverso una riqualificazione professionale delle risorse mediante attività di formazione.

In merito alle procedure di reclutamento del personale di qualifica dirigenziale va evidenziato che il legislatore regionale, da ultimo con l'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, ha modificato l'articolo 16 della l.r. 6/2002, recependo i principi fondamentali stabiliti dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 80/2021, che ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter all'art. 28 del d.lgs. n. 165/2002. Specificamente è stato previsto che una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata dalla Giunta al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Detto personale è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2002 presso l'amministrazione della Giunta regionale.

Nelle precedenti pianificazioni dei fabbisogni, da ultimo nel Piano 2021-2023, è stato pianificato il reclutamento di n. 51 unità di personale di qualifica dirigenziale così suddivise:

- 2 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico – ingegnere civile;
- 4 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico – architetto;
- 45 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo.

Nel 2021 è stata espletata la procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per il reclutamento di 10 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo, in esito alla quale sono state assunte

9 unità di personale. Sono state calcolate nel *budget* assunzionale le sole assunzioni in mobilità di personale proveniente da Enti non sottoposti a vincoli assunzionali (3 unità di personale), come indicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale n. prot. 452020 del 12/03/2021. Non sono state calcolate le assunzioni di personale proveniente da Enti sottoposti a vincoli assunzionali (6 unità di personale). Inoltre si è proceduto all'assunzione delle 2 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere civile, mediante scorrimento della graduatoria vigente della procedura concorsuale pubblica bandita dall'amministrazione regionale con determinazione n. G14387/2018 e approvata con determinazione n. G16536/2019.

Pertanto, su n. 51 unità complessive già programmate e autorizzate, in esito ai reclutamenti sopra descritti, tenuto conto del reclutamento di sole 5 unità per mobilità e scorrimento graduatoria, le rimanenti 46 unità sono acquisite secondo le modalità dettagliate nelle tabelle 8. Inoltre, in considerazione dell'imminenza della realizzazione dei primi interventi e misure del PNRR e della conseguente necessità di assicurare celermente un generale rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture regionali, con particolare riferimento a quelle tecniche, il presente Piano prevede una rimodulazione del reclutamento di personale di qualifica dirigenziale sopra illustrato nonché il reclutamento di ulteriori 4 unità di personale di qualifica dirigenziale, in aggiunta alle rimanenti 46 per un totale di 50 unità modulate come di seguito e dettagliate nelle tabelle 8:

- n. 27 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo di cui:
 - 8 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 per particolari professionalità (MAX 30%);
 - 4 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
 - 15 posti attraverso procedura concorsuale esterna;
- n. 7 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico architetto di cui:
 - 2 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per particolari professionalità (MAX 30%);
 - 1 posto attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
 - 4 posti attraverso procedura concorsuale esterna;
- n. 7 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere civile di cui:
 - 2 posti attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per particolari professionalità (MAX 30%);
 - 1 posto attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
 - 4 posti attraverso procedura concorsuale esterna;
- n. 7 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere civile mediante scorrimento a esaurimento della predetta graduatoria approvata con determinazione n. G16536/2019;
- n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere informatico mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. G12551 del 23/9/2019, in esito all'espletamento del concorso bandito con determinazione n. G14389 del 12/11/2018.

ANNO 2022

1) Reclutamento di:

- n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico -ingegnere informatico, mediante scorrimento graduatoria vigente;
- n. 7 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico - ingegnere civile mediante scorrimento graduatoria vigente a esaurimento.

Tabella 8

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	9	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 1.307.729,70

2) Reclutamento di:

- n. 8 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 (MAX 30%), per particolari professionalità;
- n. 4 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%);
- n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico-architetto attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per particolari professionalità (MAX 30%);
- n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico-architetto attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%).
- n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere civile attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per particolari professionalità (MAX 30%);
- n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere civile attraverso la procedura riservata di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, per titolari incarichi ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 (MAX 15%).

Gli eventuali posti che rimarranno vacanti in esito all'esperimento delle predette procedure selettive interne saranno coperti mediante corrispondente aumento dei posti riservati ai concorsi pubblici di cui ai punti 3), 4) e 5).

Tabella 8

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	18	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 2.615.459,40

- 3) Reclutamento di n. 15 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo amministrativo mediante procedura concorsuale esterna e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti.

Tabella 8

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	15	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 2.179.549,50

- 4) Reclutamento di n. 4 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico-architetto mediante procedura concorsuale esterna e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti.

Tabella 8

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	4	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 581.213,20

- 5) Reclutamento di n. 4 unità di personale di qualifica dirigenziale profilo tecnico ingegnere civile mediante procedura concorsuale esterna e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti.

Tabella 8

Qualifica	Numero unità di personale di qualifica dirigenziale da assumere	Tabellare	Indennità di posizione	I.V.C.	Indennità di risultato	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
Dirigente	4	€ 45.260,80	€ 45.512,35	€ 316,81	€ 15.929,33	€ 107.019,29	€ 38.284,01	€ 145.303,30	€ 581.213,20

6. Procedure di reclutamento ordinario di personale non dirigenziale in seguito all'approvazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Personale dei Centri per l'impiego.

Nell'ambito delle politiche di attuazione del reddito di cittadinanza di cui all'art.1, commi 255 e seguenti della legge n. 145/2018, sono consentite assunzioni di personale finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego. A partire dal 2019 la Regione Lazio è autorizzata ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego.

In attuazione della citata normativa, l'amministrazione regionale ha avviato e concluso le sottoindicate procedure di reclutamento, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro:

1. determinazione n. G08580 del 24 giugno 2019 "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 60 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C - posizione economica C1"; determinazione n. G08006 del 23 giugno 2021 – approvazione graduatoria finale e nomina vincitori;
2. determinazione n. G08580 del 24 giugno 2019 "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 200 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D - posizione economica D1"; determinazione n. G12824 del 20 ottobre 2021 – approvazione graduatoria finale e nomina vincitori;
3. determinazione n. G08586 del 24 giugno 2019 "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 20 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto Area informatica, categoria D - posizione economica D1"; determinazione n. G05302 del 7 maggio 2021 – approvazione graduatoria finale e nomina vincitori;
4. determinazione n. G08583 del 24 giugno 2019 "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 25 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D - posizione economica D1"; determinazione n. G15050 del 10 dicembre 2020 – approvazione graduatoria finale e nomina vincitori;

5. determinazione n. G08582 del 24 giugno 2019 “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 10 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto Service designer, categoria D - posizione economica D1”; determinazione n. G15049 del 10 dicembre 2020 – approvazione graduatoria finale e nomina vincitori;
6. determinazione n. G08584 del 24 giugno 2019 “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria D - posizione economica D1”; determinazione n. G04659 del 26 aprile 2021 – approvazione graduatoria finale e nomina vincitori;
7. determinazione n. G08585 del 24 giugno 2019 “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto statistico, categoria D - posizione economica D1”; determinazione n. G01986 del 25 febbraio 2021 – approvazione graduatoria finale e nomina vincitori.

I profili professionali sono stati individuati con apposita deliberazione di Giunta regionale che ha integrato l’allegato M-bis del regolamento regionale n. 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”.

Secondo quanto disposto dai predetti commi 255 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, l’Amministrazione regionale, inoltre, ha proceduto, con il citato r.r. n. 29/2020 ad aumentare la dotazione organica per il numero di posti corrispondenti ai sopra descritti reclutamenti ovvero n. 355 unità di personale di cui 60 di categoria C e 295 di categoria D.

A conclusione delle sopra elencate procedure concorsuali, sono state complessivamente assunte n. 339 unità. Per le restanti unità si procederà ad assumere attraverso procedure selettive esterne e scorrimenti di graduatorie vigenti.

In considerazione dell’incremento delle risorse ministeriali da destinare al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, nonché della previsione di ampliamento del numero di Centri per l’impiego e Uffici locali previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1008 del 15 dicembre 2020, “Agenzia regionale Spazio Lavoro: approvazione del nuovo Piano di organizzazione delle sedi di Spazio Lavoro Centri per l’Impiego e Spazio Lavoro Uffici locali”, con nota prot. n. 042371 del 15 dicembre 2021, il Direttore della Agenzia Spazio Lavoro ha richiesto, tenuto conto del *budget* ministeriale stanziato per l’assunzione di nuovo personale pari a € **28.654.075,61/anno**, un ulteriore fabbisogno di personale pari a n. 635 unità, che è stato autorizzato con il precedente Piano dei fabbisogni 2021-2023. Rispetto al fabbisogno autorizzato, con il presente Piano si modificano due dei profili professionali richiesti, di esperto edile e di mediatore culturale, come da tabella 9.

Tabella 9

Costo di n. 635 unità di personale da destinare ai Centri per l’impiego per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro					
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NUMERO DI POSTI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	MODALITA’ DI RECLUTAMENTO
Esperto Valutatore	D	5	48.616,59 €	243.082,95 €	scorrimento graduatoria vigente
Esperto Service designer	D	6	48.616,59 €	291.699,54 €	scorrimento graduatoria vigente
Esperto area tecnica	D	25	48.616,59 €	1.215.414,75 €	procedura selettiva esterna
Esperto MDL	D	336	48.616,59 €	16.335.174,2 €	scorrimento graduatoria vigente e procedura selettiva esterna

Assistente MDL	C	263	40.087,95 €	10.543.130,85 €	scorrimento graduatoria vigente e procedura selettiva esterna
TOTALE		635		28.628.502,33 €	

Al fine di consentire le assunzioni sopra illustrate con il citato r.r. 3/2022 è stata aumentata la dotazione organica del personale di comparto della Giunta regionale di ulteriori 635 unità.

Come stabilito dal citato art. 1, commi 255 e ss. della l. n. 145/2018, le indicate assunzioni verranno effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 ma nel rispetto dell'art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001, in relazione alle procedure di mobilità obbligatoria per l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità. Come stabilito dall'articolo 1, comma 258, le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e seguenti, del d.l. n. 90/2014, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3 septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”*, le spese e le corrispondenti entrate relative alle assunzioni di cui alle procedure di reclutamento sopra descritte, essendo intervenute successivamente alla data del 10 dicembre 2020 e dunque in vigore della l. 126/2020 (entrata in vigore il 14 ottobre 2020), non rilevano, altresì, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 1 dell'articolo 33 del d.l. 34/2019.

7. Assunzioni delle categorie protette

Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale incidente sulla quota di turn over del personale previsto dal presente Piano (art. 3, comma 6, del d.l. 90/2014) e vanno, in ogni caso, garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nell'ambito della predetta quota d'obbligo calcolata sulla base di computo prevista dall'art. 3 della legge n. 68/1999 (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 e, da ultimo, Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Al riguardo si dà atto che, al fine di rispettare la copertura delle quote d'obbligo di cui al citato art. 3 della legge n. 68/1999, la Regione Lazio, in seguito alla Convenzione del 2018 stipulata - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99 - con l'allora competente Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale “Servizio Inserimento Lavoro Disabili” (di seguito S.I.L.D.), si è impegnata ad assumere n. 62 unità di personale appartenente alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99. Delle suddette unità, n. 57 dovevano essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche, con inquadramento, per 55 di esse, nei profili professionali per i quali è richiesto il requisito minimo del titolo di studio di scuola superiore di secondo grado, e per le restanti 2 unità con inquadramento nei profili professionali per i quali è richiesto il requisito minimo della scuola dell'obbligo previa attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.

Si è concluso il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa categoria C, indetto con la determinazione n. G09309 del 23 luglio 2018.

In esito alla suddetta procedura sono state assunte, durante l'annualità 2020, n. 23 unità di personale di categoria C1. Inoltre, a seguito della riammissione in graduatoria di due candidati inizialmente esclusi, conseguente alla revisione disposta dal Tribunale del lavoro di Roma in ordine al relativo grado di invalidità, sono state assunte due ulteriori unità reclutate con la predetta procedura, una a dicembre 2021 e l'altra a febbraio 2022, per un totale di 25 unità.

La richiamata Convenzione del 2018, prevedeva, tra l'altro, delle assunzioni obbligatorie di personale con disabilità psichica per una quota pari a n. 5 unità; vi era stabilito, in particolare, che il reclutamento delle suddette unità doveva essere effettuato mediante l'attivazione di tirocini, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato tra il S.I.L.D. e i D.S.M. (Dipartimenti di Salute Mentale), con la collaborazione del Comitato Tecnico presso il S.I.L.D. di cui alla legge n. 68/99.

Il 2 dicembre 2019 sono stati attivati n. 4 tirocini dei 5 previsti, della durata di 6 mesi, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità psichica.

A conclusione dei predetti tirocini con esito positivo si è proceduto ad assumere, nel corso dell'annualità 2020, n. 4 dipendenti di categoria B1, profilo professionale "Esecutore Area Amministrativa".

Con riferimento alla copertura delle restanti quote d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, nel corso dell'annualità 2020 la Direzione regionale Affari istituzionali e Personale, in ragione dell'abbassamento della quota d'obbligo relativamente alle assunzioni in argomento, ha stipulato una nuova Convenzione ex art. 11 della legge n. 68/99, con la Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.

Con la suddetta Convenzione è stato rinnovato, tra l'altro, l'impegno, assunto in forza della precedente Convenzione, all'attivazione del quinto tirocinio extracurricolare diretto a un candidato con disabilità psichica, a completamento degli obblighi di assunzione programmati con le precedenti pianificazioni dei fabbisogni.

Il termine del 31 dicembre 2020, fissato per l'attivazione del suddetto tirocinio, ha subito uno scostamento in ragione della situazione emergenziale sanitaria determinata dalla diffusione del SARS CoV 2, non compatibile con la necessità di affiancamento in presenza del candidato tirocinante.

Con l'avvenuto ripristino dell'attività lavorativa prevalentemente in presenza, sentito il Comitato Tecnico e gli specialisti competenti, è stato avviato l'iter procedimentale per l'attivazione del quinto tirocinio, il cui perfezionamento, mediante l'adozione del provvedimento finale, è avvenuto nel mese di febbraio 2022.

L'ultima Convenzione sopra richiamata e il precedente Piano dei fabbisogni hanno previsto, tra l'altro, il reclutamento, di ulteriori n. 2 unità disabili mediante una procedura selettiva pubblica per l'attivazione di tirocini extracurricolari, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 576 (che reca la "*Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92*"), finalizzati all'assunzione a tempo pieno e indeterminato. L'assunzione delle 2 unità di cui sopra sarà effettuata con il profilo professionale di "Esecutore area amministrativa", categoria B. Al riguardo si evidenzia che è in fase di espletamento, con la predisposizione dei relativi atti, la procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata a persone con disabilità, ai sensi dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di 6 mesi, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo professionale di Esecutore Area Amministrativa categoria B, posizione economica B1.

In ragione dell'abbassamento della quota d'obbligo, la Direzione Affari istituzionali e personale sta procedendo alla sottoscrizione di una nuova convenzione ex art. 11 l. 68/1999 con l'Agenzia regionale Spazio Lavoro per l'assunzione di n. 22 unità, da inquadrare come categoria B esecutore area amministrativa, da reclutare attraverso l'avviamento numerico a selezione, fatte salve le assunzioni

conseguenti, qualora vadano a buon fine, al tirocinio disabile psichiatrico e ai due tirocini extracurricolari nonché l'assunzione dell'ulteriore categoria C vincitrice di concorso.

Per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di categorie protette cui all' art. 18, comma 2, della legge n. 68/99, nel 2021 sono state reclutate tre unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di esecutore area amministrativa, Categoria B, mediante avviamento numerico a selezione. La Direzione Affari istituzionali e personale ha richiesto all'Agenzia Spazio Lavoro, al fine della copertura della quota d'obbligo per le categorie protette cui all' art. 18, comma 2, della legge n. 68/99, l'avviamento numerico a selezione di ulteriori 2 unità da inquadrare come categoria B esecutore area amministrativa.

Nella successiva tabella è illustrato il costo di n. 1 unità di personale di categoria C, reclutata con decorrenza 16 febbraio 2022 e di 27 unità di personale di categoria B.

Tabelle 10

Costo assunzione personale di categoria C1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
C1	1	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	€ 43.711,77

Costo assunzioni personale di categoria B1, profilo professionale "Esecutore area amministrativa"									
Qualifica	Numero unità di personale di categoria B da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
B1	27	€ 19.536,92	€ 471,72	€ 324,00	€ 9.685,62	€ 30.018,26	€ 10.256,08	€ 40.274,34	€ 1.087.407,16

Costo assunzione 28 unità di personale di categoria B1 e C1 legge n. 68/99	
Numero assunzioni	Totale generale
1 ctg. C1	€ 43.711,77
27 ctg. B1	€ 1.087.407,16
Totale	€ 1.131.118,93

8. Stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104.

L'articolo 57, commi 3 e 3bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le regioni, al fine di assicurare le necessarie professionalità alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del d.lgs. 75/2017, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 20 del d.lgs. 75/2017 nonché dallo stesso art. 57, c. 3, del d.l. 104/2020. Lo Stato assicura il concorso agli oneri derivanti dalle predette assunzioni a tempo indeterminato mediante le risorse appositamente stanziare nel fondo istituito dal comma 3 bis del medesimo articolo.

Con DPCM 9 ottobre 2021 sono state ripartite le sopra dette risorse tra gli enti interessati che ne hanno fatto richiesta. Alla Regione Lazio è stato assegnato un importo annuo di 80.000€, come concorso al costo per la stabilizzazione di due unità di categoria D/D1, in possesso al 31/12/2021 dei requisiti previsti dalla richiamata normativa e per i quali era stata presentata richiesta con note prot. 972465 del 12/11/2020 del Presidente nella sua qualità di Vicecommissario per la ricostruzione e prot. 407345 del 6 maggio 2021 della Direzione Affari istituzionali e personale.

Pertanto si prevede nel corso del 2022 di procedere alla stabilizzazione di due unità di personale di categoria D/D1 profilo esperto area tecnica, in servizio a tempo determinato presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, aventi i requisiti previsti dalla normativa sopra illustrata, condizionatamente alla conferma del riparto delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 57, c. 3 bis, del d.l. 104/2020 e del DPCM 9 ottobre 2021, in considerazione della proroga al 31 dicembre 2023 del termine fissato per la stabilizzazione del personale precario dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 e richiamato dal citato art. 57, c. 3 per le stabilizzazioni degli Uffici Speciali.

Si riporta nella tabella che segue il costo di n. 2 unità di categoria D/D1 profilo professionale area tecnica.

Anno 2022

Tabella 11

Costo assunzione personale di categoria D1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D1	2	€ 23.980,06	€ 622,80	€ 228,00	€ 9.685,62	€ 34.516,48	€ 11.863,64	€ 46.380,12	€ 92.760,24

In considerazione delle somme che saranno erogate dal Ministero dell'economia e finanze e delle capacità assunzionali della Regione relative al 2022, non sarà necessario ricorrere all'elevamento degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato consentito dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 75/2017.

Laddove fosse consentito di estendere le procedure di stabilizzazione di cui in parola anche al personale che, ai sensi del novellato art. 20 del d.lgs. 75/2017, maturerà i requisiti per la stabilizzazione entro il 31 dicembre 2022, si procederà ad autorizzare le relative stabilizzazioni con i successivi aggiornamenti del presente Piano.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 3 septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, le somme erogate a titolo di concorso agli oneri per le predette assunzioni dal Ministero dell'economia e finanze non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 1 dell'articolo 33 del d.l. 34/2019.

9. Budget assunzionale 2022-2024.

Tenuto conto di quanto illustrato nel paragrafo 3 e delle economie da cessazioni ivi quantificate nonché dei reclutamenti programmati nel paragrafo 4, si riportano, di seguito, il riepilogo del costo del 100 per cento del *turn over* delle cessazioni 2021-2024 e le assunzioni programmate nel triennio 2022-2024 a valere sulle predette risorse.

Relativamente alla possibilità di cumulo dei valori economici delle capacità assunzionali e del relativo cumulo dei "resti" per il personale dirigenziale e non dirigenziale al fine di determinare un unico *budget* complessivo, si riporta quanto deciso nella deliberazione n. 17/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti secondo cui: *"I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del*

d.l. n. 4/2019, il riferimento “al quinquennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”.

Tabella 12

Costo cessazioni personale del comparto e di qualifica dirigenziale 2021-2024 - Facoltà assunzionali 2022-2024			
Annualità	Costo totale cessazioni comparto	Costo totale cessazioni dirigenti	Costo totale cessazioni
2021	€ 11.146.239,82	€ 1.598.336,30	€ 12.744.576,12
2022	€ 8.585.305,41	€ 1.888.942,90	€ 10.474.248,31
2023	€ 3.877.044,47	€ 1.162.426,40	€ 5.039.470,87
2024	€ 5.139.159,13	€ 1.307.729,70	€ 6.446.888,83
Totale	€ 28.747.748,83	€ 5.957.435,30	€ 34.705.184,13

Per meri fini di completezza di seguito si riportano i resti assunzionali non utilizzati relativi agli anni 2018-2020, che in via prudenziale non sono stati computati nel budget assunzionale 2022-2024, tenuto altresì conto della novella dell’art. 3, c. 5 sexies, del d.l. 90/2014, introdotta dal d.l. 4/2022:

Tabella 12.1

Annualità	Costo totale cessazioni comparto	Costo totale cessazioni dirigenti	Costo totale cessazioni (A)	Anno di effettuazione delle assunzioni	Costo assunzioni a valere sul budget dell’anno precedente (B)	Resti assunzionali (A-B)
2018	€ 5.631.392,34	€ 1.017.123,10	€ 6.648.515,44	2018	805.470,00 €	5.843.045,44 €
2019	€ 8.679.715,12	€ 1.162.426,40	€ 9.842.141,52	2019	- €	- €
2020	€ 13.009.096,04	€ 1.888.942,90	€ 14.898.038,94	2020	2.459.382,00 €	7.382.759,52 €
2021	€ -	€ -	€ -	2021	5.692.357,62 €	9.205.681,32 €
Totale	€ 27.320.203,50	€ 4.068.492,40	€ 31.388.695,90		8.957.209,62 €	22.431.486,28 €

Rispetto ai dati della tabella 12.1, si precisa che:

- nel **2018**, come riportato nel piano triennale del fabbisogno di cui alla DGR 825/2018, al fine dell’assunzione di 116 unità di personale da impiegare nel servizio 112 NUE, sono stati utilizzati, oltre ai risparmi da cessazioni riferiti agli anni 2016 e 2017, anche quota parte dei risparmi 2018, pari a 805.470€, in applicazione dell’articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, che aveva autorizzato le regioni a utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per le assunzioni del personale necessario al funzionamento del servizio 112 NUE, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, primo periodo, della l. 208/2015;

- nel **2020**, dal totale delle assunzioni a valere sulle risorse da risparmi da cessazione relative al 2019, è stato decurtato il costo sostenuto per l’assunzione di 30 unità di categoria D/D1, in quanto personale destinato al rafforzamento dei centri per l’impiego, il cui costo è interamente coperto con fondi del Ministero del Lavoro e quindi non grava sulle facoltà assunzionali e non va computato nell’ambito della spesa del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 258, della l.145/2018 e dell’articolo 57, comma 3 septies, del d.l. 104/2020;

- nel **2021**, annualità nella quale sono stati applicati i limiti assunzionali in regime di *turn over*, dal costo totale delle assunzioni è stato decurtato l’importo di 2.782.684,28€, in quanto derivante dall’assunzione in mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche soggette a regime limitativo assunzionale da *turn over* (mobilità neutra), come previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 11786/2011 e da ultimo chiarito dal parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 45220 del 12/3/2021.

Si indica, a seguire, il budget assunzionale 2022-2024 e, analiticamente, la spesa per assunzioni di personale da sostenere, secondo le modalità indicate nei paragrafi 4 e 5, nelle annualità 2022, 2023 e 2024.

Tabelle 13

ANNO	CAPACITA' ASSUNZIONALE	COSTO ASSUNZIONI	RESIDUI
2022	12.744.576,12 €	11.425.401,96 €	1.319.174,16 €
2023	10.474.248,31 €	8.073.237,99 €	2.401.010,32 €
2024	5.039.470,87 €	6.053.719,75 €	-1.014.248,88 €
TOTALE	28.258.295,30 €	25.552.359,70 €	2.705.935,60 €

Costo totale assunzioni 2022		
Categoria/Qualifica	Numero assunzioni	Costo
C NUE	40	€ 1.748.470,67
D tecnico	2	€ 92.760,24
D economico/finanziario	1	€ 46.380,12
D Avvocato	4	€ 185.520,48
D vari profili	45	€ 2.087.105,45
Dirigente	50	€ 7.265.165,00
Totale	142	€ 11.425.401,96

Costo totale assunzioni 2023		
Categoria/Qualifica	Numero assunzioni	Costo
B	34	€ 1.369.327,53
C	147	€ 6.425.629,73
D Avvocato	6	€ 278.280,73
Totale	187	€ 8.073.237,99

Costo totale assunzioni 2024		
Categoria/Qualifica	Numero assunzioni	Costo
B	34	€ 1.369.327,53
D	101	€ 4.684.392,22
Totale	135	€ 6.053.719,75

Nel rispetto dell'art. 3, comma 5-ter del d.l. n. 90/2014 secondo cui anche le regioni e gli enti locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all'art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013, l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati

nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della l. 56/2019, come modificato dal d.l. 80/2021, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. Mobilità con il Consiglio regionale del Lazio.

Nel corso dell'annualità 2022, in esito alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 57 del 5 agosto 2021, che ha disposto la cessazione a far data dal 31 dicembre 2022 delle assegnazioni temporanee presso la Giunta regionale del personale appartenente ai ruoli del Consiglio regionale, onde evitare eventuali disfunzioni e criticità nella gestione amministrativa delle strutture organizzative della Giunta regionale presso le quali risulta attualmente assegnato detto personale, si procederà all'esperimento di procedura di mobilità per interscambio tra dipendenti del Consiglio e della Giunta regionali. Tale mobilità è finanziariamente neutra e non incide sulle facoltà assunzionali.

11. Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'art. 1 del d.l. 80/2021, stabilisce che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono reclutare personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione.

Il richiamato reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate.

Con il precedente Piano dei fabbisogni 2021-2023 è stata pianificata l'assunzione, che qui si conferma, di n. 10 unità di personale di qualifica dirigenziale, di cui n. 5 unità di profilo amministrativo e n. 5 unità di profilo tecnico, da destinare alle attività strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del suddetto Piano.

Per tali assunzioni le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, impegnate nell'attuazione del PNRR, possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

I menzionati incarichi possono essere conferiti non oltre il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Si riporta, nella successiva tabella, il costo lordo di una unità di personale di profilo dirigenziale con l'indicazione delle competenze fisse ed accessorie.

Tabella 14

Costo unità di personale personale di qualifica dirigenziale			
<i>competenze fisse</i>	<i>importi mensili</i>	<i>mesi</i>	<i>importo annuo</i>
Stipendio	3.481,60	13	45.260,80
Indennità Vacanza Contr.	24,37	13	316,81
totale comp. fisse			45.577,61
<i>oneri riflessi (35,273%)</i>			16.304,48
<i>competenze accessorie</i>	<i>importi mensili</i>	<i>mesi</i>	<i>importo annuo</i>
Retr. Posizione Dirigente Area	3.500,95	13	45.512,35
Risultato teorico 35%			15.929,32
totale comp. accessorie			61.441,67
<i>oneri riflessi (35,273%)</i>			21.979,53
Costo annuale - euro			€ 145.303,29

In considerazione del costo sopra indicato, la spesa di n. 10 unità di personale di qualifica dirigenziale, profilo tecnico e amministrativo, da reclutare per la direzione delle aree strettamente e direttamente funzionali alle linee di attività del PNRR è pari a **€ 1.453.032,90**.

I presenti incarichi saranno conferiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e dei limiti di spesa consentiti.

In attuazione dell'art. 9 del citato d.l. 80/2021, la Regione Lazio può, altresì, conferire incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, per un costo complessivo, a valere sul Fondo Nazionale di Rotazione Next Generation EU, pari a **€ 24.063.000,00**. Al 31 dicembre 2021 la Regione Lazio ha conferito 76 incarichi di collaborazione professionale di durata annuale, con decorrenza gennaio 2022, rinnovabili per altri due anni, nel rispetto dei parametri economici definiti nel "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" adottato con DDG pro-tempore dell'Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 dell'08/06/2018.

12. Reclutamento del personale necessario per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

In esito alla dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022, è stata adottata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, che detta disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

L'articolo 4, comma 5, della detta ordinanza prevede che le regioni, al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle attività, possano conferire incarichi dirigenziali in deroga alla durata minima di cui all'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (la durata dei contratti dovrà coincidere con la durata dell'emergenza, per ora fissata al 31 dicembre 2022) e in deroga ai limiti percentuali di cui al medesimo articolo 19, comma 6, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.

Sulla base delle illustrate previsioni, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, con nota

prot.n. 294970 del 24 marzo 2022, ha richiesto l'applicazione della menzionata ordinanza al fine della copertura, fino al 31 dicembre 2022, di due strutture a responsabilità dirigenziale dell'Agenda rimaste vacanti.

Si è proceduto dunque alla selezione e nomina, ai sensi del regolamento regionale 1/2002, allegato H, a seguito dell'esperienza senza esito dell'interpello interno rivolto al personale di qualifica dirigenziale, di due unità di qualifica dirigenziale ex art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001, a decorrere dal 15 aprile c.a..

La spesa prevista per i due dirigenti fino al 31/12/2022 è di € **190.420,54**.

13. Personale necessario a fronteggiare le esigenze della Direzione regionale Centrale acquisti

Con il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui alla DGR 1010/2019 è stato previsto, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, di assumere a tempo determinato, nel corso del triennio 2019 - 2021, mediante procedura selettiva pubblica, un contingente di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici. Le suddette assunzioni sono state pianificate allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 176 e 177 della legge n. 145/2018, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021. Il costo del predetto personale trova copertura mediante l'utilizzo di parte delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Con determinazione n. G12914 del 30/09/2019 è stato approvato l'avviso per la selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 6 unità di personale di profilo tecnico di categoria D, la cui graduatoria e il successivo scorrimento sono stati approvati rispettivamente con le determinazioni n. G01470 del 17/2/2020 e G06881 del 12/06/2020. Il predetto personale è stato assunto con un contratto della durata di 24 mesi.

Con nota prot. n. 0261141 del 15 marzo 2022, il Direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, in considerazione dell'imminente scadenza dei suddetti contratti, a far data del 14 maggio 2022 e della necessità di continuare ad assicurare il supporto del personale in parola al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle attività di cui alla l. 145/2018, tenuto conto anche degli ulteriori adempimenti connessi agli interventi previsti nel PNRR di competenza regionale, ha richiesto la proroga di ulteriori 12 mesi dei n. 4 contratti a tempo determinato ancora in essere. Con la medesima nota è stato precisato che le competenze stipendiali continueranno a gravare sulle risorse del Fondo dei soggetti aggregatori, già contabilizzate e incassate sul capitolo di entrata E0000229138 e rese disponibili sul capitolo di uscita U0000S23107.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dell'articolo 1, comma 3, del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, nel corso dell'annualità 2022, si procederà alla proroga per ulteriori 12 mesi dei contratti a tempo pieno e determinato ancora in essere relativi a n. 4 unità di personale di profilo tecnico di categoria D, la cui spesa continuerà a gravare sul capitolo di uscita U0000S23107.

Nella tabella 14 si riporta il costo complessivo lordo di n. 4 unità di personale di categoria D1 a tempo pieno e determinato per un periodo di 12 mesi, considerato che il costo complessivo lordo a carico dell'amministrazione per una unità di categoria D1 ammonta a € 48.616,59:

Tabella 15

Costo proroga di n. 4 contratti per 12 mesi			
Categoria	Unità	Costo unitario lordo	Costo totale per 12 mesi
D1	4	€ 48.616,59	€ 194.466,36

14. Ricognizione dei dati relativi al personale non appartenente al ruolo della Giunta regionale e al personale di ruolo in servizio presso altri Enti.

Nell'ambito di quanto disposto dal DM del 8 maggio 2018, si riportano di seguito, a fini ricognitivi, i dati, finanziari e numerici, relativi al personale non appartenente al ruolo della Giunta regionale assunto a tempo determinato e in servizio nelle strutture della Giunta regionale e al personale di ruolo in servizio presso altri Enti, relativo all'annualità 2021.

14.1 Costo del personale in servizio presso la Giunta regionale assunto a tempo determinato.

Nella Tabella successiva è riportato il costo del personale assunto a tempo determinato in servizio presso la Giunta regionale, comunicato dall'Area Trattamento economico.

Nel novero del predetto personale a tempo determinato sono ricompresi i Direttori regionali, i responsabili e il personale delle strutture di diretta collaborazione, i giornalisti, l'ex Commissario ad Acta, gli incarichi di collaborazione e i consulenti.

Tabella 16

Art. 9, comma 28 d.l. n. 78/2010	Spesa 2009*	Spesa 2021*
Personale a tempo determinato	€ 27.087.000,00	€ 10.605.210,70
Contratti di collaborazione e co.co.co.	€ 459.000,00	€ 296.449,38
Totale	€ 27.546.000,00	€ 10.901.660,08

14.2 Personale a tempo determinato impiegato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Il contingente del personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, è stabilito in 234 unità complessive, unità comprensive sia di personale esterno alla Giunta regionale, assunto a tempo determinato, sia di personale interno ai ruoli dell'amministrazione. Sono impiegate negli uffici di diretta collaborazione n. 105 unità di personale esterno, impiegato a tempo pieno e n. 64 unità di personale interno ai ruoli della Giunta regionale. Sono impiegate a tempo parziale n. 63 unità di personale esterno di cui n. 53 unità al 50% dell'orario di lavoro (18 ore settimanali). La spesa del personale esterno assunto a tempo determinato è illustrata nella Tabella 16 relativa al costo del personale impiegato con contratti a tempo determinato.

14.3 Incarichi di collaborazione e di tipo libero professionale, di studio, ricerca e consulenza.

Per quanto attiene al personale assunto con contratti di collaborazione, sono in servizio presso le strutture della Giunta regionale al 31/12/2021 n. 14 collaboratori con incarico conferito ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto attiene al personale assunto con incarichi di tipo libero professionale, di studio, ricerca e consulenza, sono impiegati al 31 /12/2021 nelle strutture della Giunta regionale n. 4 consulenti con incarico conferito ai sensi del regolamento regionale n. 17 del 5 agosto 2005 "Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale".

Relativamente al personale assunto a tempo determinato con contratti di collaborazione e di tipo libero professionale, di studio, ricerca e consulenza è necessario rispettare il vincolo normativo previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", recepito dall'articolo 19 della l.r. 4/2013.

La norma contiene disposizioni volte al contenimento del lavoro flessibile, disponendo che la spesa sostenuta da parte delle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché quella relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio, non può essere superiore a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, pari a € 27.546.494,00 di cui € 459.000,00 per le collaborazioni e i contratti di co.co.co..

A seguito dell'introduzione da parte del d.lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, dal 1° luglio 2019 non sono più sottoscrivibili contratti di co.co.co., pertanto, le collaborazioni in corso nell'annualità 2021 con tale tipologia contrattuale, sono quelle attivate entro il 30 giugno 2019 e non ancora terminate.

Nel rispetto del citato art. 19 della l.r. n. 4/2013 e dell'articolo 9, c. 28, del d.l. 78/2010, la spesa annua 2021 per studi ed incarichi di collaborazione e di tipo libero professionale, di studio, ricerca e consulenza, come comunicata dall'Area Trattamento economico, è pari a € 296.449,38.

14.4 Incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio, a soggetti esterni all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d. lgs n. 165/2001 e dell'art. 19, comma 6, del d. lgs n. 165/2001

Con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali nelle strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, i predetti incarichi possono essere conferiti a due tipologie di soggetti differenti: da un lato, dirigenti di altre P.P.A.A. ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e, dall'altro, funzionari regionali, funzionari di altre P.P.A.A. ed esterni a tutte le P.P.A.A. ai sensi e nei limiti dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. I suddetti commi fissano anche le percentuali massime del conferimento di tali incarichi, rispetto alla dotazione organica dell'ente.

Risultano impiegate nelle strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio n. 17 unità di personale assunte ai sensi del sopra indicato art. 19, comma 5-bis, n. 19 unità di personale assunte ai sensi del citato art. 19, comma 6 e n. 5 unità di personale assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 "*Legge di stabilità regionale 2019*".

Il costo totale dei sopradetti dirigenti esterni ammonta al 31 dicembre 2021 a € 5.180.068,90.

14.5 Personale in comando/distacco/assegnazione temporanea/convenzione/aspettativa/fuori ruolo.

La normativa nazionale in materia di comando è rinvenibile, tra l'altro, negli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957 e nell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001. La normativa regionale di riferimento è contenuta, nell'art. 5, comma 2bis, della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni e all'interno del regolamento regionale n. 1/2002, in particolare agli artt. 233, 233bis e 234.

Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all'interno dell'amministrazione, nel limite delle vacanze di organico e per un contingente massimo di 30 unità da impiegare presso le Strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio.

Il comando verso altre amministrazioni o enti pubblici è disposto, in misura non superiore al 4 % del personale in servizio, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessato.

La Regione, altresì, può disporre, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 l'assegnazione temporanea di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa o accordi stipulati tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto presso altre amministrazioni pubbliche per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale stessa.

Le unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale esterno all'Amministrazione regionale in servizio presso le Strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio in posizione di comando/distacco/assegnazione temporanea/convenzione/aspettativa/fuori ruolo sono pari a n. 125 unità.

Il contingente di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale interno ai ruoli della Giunta regionale in servizio presso altri Enti in posizione di comando/distacco/assegnazione temporanea/convenzione/aspettativa/fuori ruolo è pari a n. 242 unità.

Nella tabella successiva è indicato il costo del personale in comando/distacco/assegnazione temporanea/convenzione/aspettativa/fuori ruolo, comunicato dall'Area Trattamento economico.

Tabella 17

CAP.	Descrizione capitoli	Importi pagati al 31/12/2021
U0000S11403	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, ONERI RIFLESSI, PREVIDENZIALI AL PERSONALE GIA' COMANDATO ALLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	4.148.387,64
U0000S11423	ARMO - RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, ONERI RIFLESSI, PREVIDENZIALI AL PERSONALE GIA' COMANDATO ALLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	757.593,68
Totale		4.905.981,32

Il presente documento "Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale del Lazio relativo al triennio 2022-2024", adottato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Luigi Ferdinando Nazzaro